

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" DI PESARO

Regione: Marche

Sede: P.le Cinelli 4 - Pesaro

Verbale n. 118 del COLLEGIO SINDACALE del 20/09/2016

In data 20/09/2016 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

(.....omissis.....)

5. PARERE IN ORDINE ALLA CORRETTA FORMULAZIONE DELLA PREINTESA SINDACALE FINALIZZATA ALL'UTILIZZO FONDI 5% BALDUZZI

La materia è stata sottoposta all'esame del Collegio con nota dell'Azienda Ospedali Marche Nord dell'11/11/2015, prot. 228174.

Il Collegio ha prontamente riscontrato il contenuto della succitata nota, con proprio verbale n. 93 del 12/11/2015.

In tale sede, il Collegio ha rilevato, in particolare, la mancanza della possibilità di una misurazione quantitativa, oggettivamente riscontrabile, mediante la definizione dei dati di partenza (ante utilizzo dei fondi finalizzati a tale scopo dalla legge Balduzzi) ed risultati concretamente conseguiti, quantificabili e misurabili ex post (dopo l'utilizzo dei Fondi della Legge-Balduzzi), su cui poter effettuare le proprie valutazioni circa il fenomeno della riduzione delle liste d'attesa.

In tale modo il Collegio e gli altri Organi della Azienda saranno messi nella condizione di poter verificare sia ex ante gli interventi che ex post, in maniera fluida.

In particolare il Collegio ha rilevato che "se non vi è una chiara situazione di partenza, non potranno essere misurati gli effettivi contenimenti previsti negli obiettivi e l'OIV non sarà messo in grado di accertare i risultati conseguiti da cui dipende l'erogazione dei compensi".

A fronte di ciò l'AORMN riscontra solamente dopo sei mesi con lettera prot. 263656 del 10/5/2016.

In tale nota in sostanza viene richiamata la Delibera D.G.R.M. Regione Marche 808/2015, che avrebbe chiarito la precedente impostazione sulle modalità di utilizzo di tale fondo, con particolare riferimento al seguente inciso della DGRM 808/2015:

"L'incremento di produzione correlato con l'utilizzo del Fondo Balduzzi potrà essere raggiunto anche attraverso l'acquisizione di personale, il cui costo non verrà considerato al fine del rispetto dei tetti di costo...".

In altri termini la DGRM 808/2015 dispone che i fondi, che vengono prelevati a valere sui soggetti che svolgono attività intramoenia, vengano utilizzati per l'aumento della offerta sanitaria anche con acquisizione di risorse e attività completamente diverse rispetto a quelle che ne hanno originato la costituzione di tale Fondo.

In virtù di questa ultima considerazione, poiché le fonti finanziarie non risulterebbe essere di natura "pubblica", i costi del personale così acquisito non concorrerebbero a costituire il tetto dei limiti di spesa.

Indubbiamente la preintesa sindacale del 11/11/2015 risulterebbe conforme alla DGRM 808/2015, ed essa riporta, in allegato, alcune prestazioni mediche da porre in essere, ma senza chiarire quale ne sia il livello prima dell'Accordo, né tantomeno quali saranno i soggetti e organi e/o uffici preposti alla verifica dei risultati comunque conseguiti effettivamente, a fine periodo o esercizio.

Infine il Collegio ritiene che, poichè tale Intesa ha riguardo fonti finanziarie di natura privatistica (riferita a prelievi su compensi

di soggetti che hanno effettuato attività intramoenia) è evidente che i requisiti formali, di norma richiesti, risulterebbero meno stringenti rispetto a fondi di origine e natura pubblica.

In conseguenza di ciò, il rispetto dei criteri richiamati dal Collegio (misurabilità dei fenomeni oggetto dell'intervento di miglioramento mediante riduzione delle liste di attesa) non potrà essere un considerato un requisito formale di norma contemplato dall'ordinamento amministrativo, tuttavia è ritenuto dal Collegio un prudentiale principio di corretta gestione, che, se recepito, potrà risultare utile a prevenire potenziali impugnative o contenziosi di parte sindacale.

In Conclusione Il Collegio, al fine di garantire una attenta e puntuale gestione delle risorse e conseguimento dei risultati attesi, propone una attenta vigilanza e misurazione da parte di AORMN (attività che potrà anche essere delegata all'OIV) sui dati oggettivi, ex ante ed ex post, degli interventi effettuati (assunzione di personale dedicato finalizzato alla riduzione delle liste di attesa).

Dovranno essere valutati da codesta Direzione aziendale eventuali rischi a cui potrebbe essere sottoposta l'Azienda circa le eventuali potenziali contestazioni future di parte sindacale, che potrebbe eccepire che le azioni intraprese dall'Azienda non corrispondano a quelle previste e concordate nell'accordo e per le quali si era avuta copertura finanziaria.

Al termine delle osservazioni il Collegio Sindacale, sulla base delle verifiche a campione effettuate, esprime parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico e finanziaria di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in relazione alla costituzione del Fondo 5% Legge Balduzzi.

La seduta viene tolta alle ore 14,15

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che: